

Legge regionale 08 aprile 1995, n.45

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8-3-1979, n. 11 concernente le norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni

ARTICOLO UNICO

1. L'art. 10 bis della LR 8 marzo 1979, n. 11, introdotto con LR 15 maggio 1980 n. 55, e' cosi' sostituito:

"1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge, la cui durata coincide con la legislatura regionale, scadono il centoventesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale ovvero alla elezione della Giunta, secondo le rispettive competenze."

2. Gli organi regionali provvedono in ciascuna legislatura alle nomine e designazioni di competenza di norma entro centoventi giorni dal loro insediamento. I soggetti nominati o designati possono essere confermati.

3. Resta ferma la disciplina transitoria di cui alla LR 30 dicembre 1992, n. 61."